

(N. 37-A, N. 38-A, N. 41-A)

Urgenza

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e Tesoro)

SUI

DISEGNI DI LEGGE

presentati nelle sedute del 24 e 27 luglio 1948

Aumento dell'indennità di caro-pane a favore dei dipendenti dello Stato, degli Enti locali, di ruolo e non di ruolo, e dei pensionati dello Stato e degli Enti locali (N. 37);

Aumento dell'indennità di caro-pane a favore degli assistiti (N. 38);

Aumento dell'indennità di caro-pane ai lavoratori con rapporto di lavoro già assoggettabile alla disciplina del contratto collettivo (N. 41).

Svolta oralmente nella seduta del 2 agosto 1948

ONOREVOLI SENATORI. — L'indennità di caropane fu istituita la prima volta con decreto-legge luogotenenziale 22 febbraio 1945, n. 38, nella misura di lire 95 mensili, a favore di tre categorie di percipienti e cioè:

a) indigenti ed assistiti a carico del bilancio dell'interno (articolo 3 d. c.);

b) prestatori d'opera con rapporti di lavoro già disciplinabili mediante contratto collettivo (articoli 4 e 5 d. c.);

c) dipendenti statali e degli Enti locali e relativi pensionati.

Lo scopo di tale indennità fu di non far gravare sui lavoratori il maggior costo del pane derivante dall'aumento del prezzo di cessione del grano ai molini, fissato con lo stesso decreto su citato.

In seguito, ogni qualvolta si è verificato un aumento del prezzo del grano, il Governo ha provveduto con appositi decreti, ad aumentare l'indennità di caropane.

Infatti con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 433, si aumentò l'indennità a lire 104 per i dipendenti e pensionati statali e degli Enti locali; con altro decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, si aumentò per i lavoratori già assoggettabili alla disciplina del contratto collettivo e con altro decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 355 si aumentò in lire 200 per gli assistiti.

Così ancora successivamente con i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 734, 16 luglio 1947, n. 770 e 10 luglio 1947, n. 704, rispettivamente per le categorie su indicate l'indennità, a seguito di nuovo maggiore aumento del prezzo del grano, veniva portata a lire 208 per dipendenti e pensionati dello Stato e degli Enti locali, e per i lavoratori disciplinabili da contratto collettivo e a lire 304 per gli assistiti.

L'esistenza di questa speciale indennità porta di conseguenza, che le variazioni del prezzo del pane e della pasta non vengono tenute in conto per la determinazione delle variazioni dell'indennità di carovita e di contingenza.

Mentre la prima volta il Governo emise un unico decreto, successivamente e giustamente

le variazioni furono apportate con tre decreti, differenti presentati dalla Presidenza del Consiglio e dal Ministro del Tesoro per i dipendenti e pensionati statali e degli Enti locali, dal Ministro dell'Interno per gli assistiti, e dal Ministro per il Lavoro e la Previdenza Sociale per gli altri lavoratori.

Ora, come è noto, il Consiglio dei Ministri, allo scopo di diminuire l'enorme aggravio che il prezzo politico del grano porta al bilancio dello Stato (circa 179 miliardi per l'esercizio 1947-48), ha deliberato di aumentare, a decorrere dal 1° agosto corr., i prezzi dei cereali destinati alla panificazione e pastificazione in modo da avvicinarli ai prezzi economici.

Di conseguenza, si rende necessario, prendere in considerazione le categorie che maggiormente verrebbero a risentire gli effetti di tale decisione e provvedere che, pur con l'aumento del prezzo del pane e della pasta in vigore dal 1° corr., la situazione economica per l'acquisto di detti generi resti immutata.

In sostanza, occorre aumentare adeguatamente l'attuale misura dell'indennità di caropane, di cui beneficiano le categorie di cui sopra.

A ciò provvedono i tre disegni di legge sottoposti alla Vostra approvazione.

Col primo (n. 37 *urgenza*), presentato dal Presidente del Consiglio e dal Ministro del Tesoro, si aumenta l'indennità a favore dei dipendenti dello Stato e degli Enti locali, di ruolo e non di ruolo, e dei pensionati dello Stato e degli Enti locali del 150 per cento. Cioè l'attuale indennità di lire 208 con il detto aumento, pari a lire 312 circa, viene portata a circa lire 520 mensile pro-capite.

Poichè attualmente l'indennità caro-pane grava sul bilancio dello Stato, per circa 9 miliardi (5 per gli impiegati e 3,947 per i pensionati), con l'aumento previsto dal disegno di legge in esame essa graverà per circa miliardi 22,5, con un aumento di miliardi 13,5.

Con il secondo disegno di legge (n. 38 *urgenza*), presentato dal Ministro dell'Interno, si porta l'indennità a favore degli indigenti ed assistiti a carico del bilancio dell'interno a lire 616.

Attualmente nel bilancio dell'interno è prevista a tale titolo nel capitolo 106 la spesa di 5 miliardi e nel capitolo 138 la spesa di 700

milioni, in totale 5 miliardi e 700 milioni; spesa che sarà raddoppiata con l'approvazione del decreto in esame.

In totale, per effetto dei due disegni di legge si avrà un maggior onere a carico dello Stato per indennità di caropane di circa 19 miliardi, e l'importo totale previsto a tale titolo sarà di 34 miliardi circa. Ma tale maggiore spesa è largamente compensata per effetto dell'aumento del prezzo del grano che riduce notevolmente l'onere dello Stato a tale riguardo.

Il terzo disegno di legge, presentato dal Ministro per il Lavoro e la Previdenza sociale, aumenta l'indennità per i lavoratori con rapporto di lavoro già assoggettabile alla disciplina del contratto collettivo.

Anche qui l'aumento previsto è del 150 per cento e nella stessa misura vengono altresì aumentate le maggiorazioni delle prestazioni

delle assicurazioni sociali previste dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 363 già citato.

Con l'articolo 3 si prevede anche l'aumento di lire 312 mensili per gli assegni familiari a titolo di indennità caropane.

All'articolo 4 la Commissione propone che, per maggior chiarezza, alla fine del primo capoverso, dopo le parole « percentuali della retribuzione » vengano aggiunte le parole « soggetta a contributi assicurativi ».

Onorevoli Senatori. Data la necessità di alleggerire per quanto possibile, il bilancio dello Stato dal peso del prezzo politico del pane, e le finalità economico-sociali a cui si ispirano i tre disegni di legge in esame, la Commissione Finanze e Tesoro, all'unanimità, vi invita ad approvarli.

TAFURI, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE (N. 37)

—

Art. 1.

A decorrere dal 1° agosto 1948, gli importi mensili netti dell'indennità di caro-pane, quali risultano dalla applicazione dell'articolo 1 del decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 433, e dell'articolo 1 del decreto legislativo 17 luglio 1947, n. 734, sono aumentati del 150 per cento.

Art. 2.

Con decreti del Ministro del tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

DISEGNO DI LEGGE (N. 38)

—

Art. 1.

A decorrere dal 1° agosto 1948, la misura dell'indennità di caro-pane, stabilita dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 704, è elevata a L. 616 mensili.

Art. 2.

Il Ministro per il Tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge.

DISEGNO DI LEGGE (N. 41)

Art. 1.

Con effetto dal 1° agosto 1948, l'indennità di caro-pane di cui all'articolo 1 ed all'articolo 2, ultimo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, già aumentata nella misura indicata all'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 770, è ulteriormente aumentata del 150 %.

Art. 2.

Sono altresì aumentate nella misura e con la decorrenza di cui all'articolo precedente le maggiorazioni delle prestazioni delle assicurazioni sociali di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563 e successive modificazioni.

Art. 3.

Con la stessa decorrenza la misura degli assegni familiari in vigore alla data del 1° agosto 1948 è maggiorata a titolo di indennità di caro-pane di lire 312 mensili per tutti i settori della Cassa Unica degli assegni familiari e limitatamente agli impiegati, per quanto riguarda il settore dell'agricoltura.

Parimenti sono aumentati allo stesso titolo di lire 312 mensili gli assegni familiari per i giornalisti professionisti di cui al decreto legislativo luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 720 e successive modificazioni.

Art. 4.

Con decorrenza 1° agosto 1948 è dovuto dai datori di lavoro un contributo supplementare per le maggiorazioni delle prestazioni di cui agli articoli 2 e 3 nelle seguenti misure percentuali della retribuzione:

DISEGNO DI LEGGE (N. 41)

MODIFICATO DALLA COMMISSIONE

Identico.

Identico.

Identico.

centuali della retribuzione soggetta a contributi assicurativi:

a) Assegni familiari:

- 3,45 % per il settore dell'industria;
- 3 — % per il settore dell'agricoltura (limitatamente agli impiegati);
- 2,60 % per i settori del commercio e professioni e arti;
- 3,30 % per il settore del credito;
- 3,30 % per il settore dell'assicurazione;
- 3,60 % per il settore dei servizi tributari appaltati;
- 2,60 % per il settore delle aziende artigiane;
- 9 — % per i giornalisti professionisti.

b) Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali:

- 1,53 % per le pensioni dell'assicurazione generale;
- 1,53 % per le pensioni del Fondo speciale di previdenza per il personale delle aziende autoferrotranviarie;
- 0,21 % per le pensioni del Fondo di previdenza per il personale delle aziende esercenti pubblici servizi di telefonia;
- 0,27 % per le pensioni del Fondo di previdenza per il personale delle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette;
- 0,23 % per le pensioni del Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo;
- 0,26 % per le prestazioni di disoccupazione;
- 0,03 % per le prestazioni della assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi.

c) Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro:

- 1,80 % sui premi dovuti dal 1° agosto 1948.

Art. 5.

Con effetto dal 1° agosto 1948 l'addizionale ai normali contributi dovuta per i lavoratori dell'agricoltura non aventi qualifica impiegatizia ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563 e successive modificazioni, è

Identico.

Identico.

maggiorata di lire 3,15 per ogni giornata di lavoro di salariati e braccianti accertata nei confronti dei datori di lavoro agricolo agli effetti del pagamento dei contributi agricoli unificati.

La maggiorazione della addizionale predetta sarà riscossa con le modalità previste per i contributi agricoli unificati di cui al regio decreto legge 28 novembre 1938, n. 2138.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Identico